



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA Area: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Adozione del Regolamento Regionale denominato: "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato."			
_____ (IANNONE AMALIA) _____ (IANNONE AMALIA) _____ (A. SIDDU) _____ (A. URBANI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ (Rocca Francesco) _____ IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE _____ (MARCO MARAFINI) _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>28/05/2025 - prot. 401</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA) IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Adozione del Regolamento Regionale denominato: “Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato.”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, recante: “Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 25 maggio 2023, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Andrea Urbani;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01930 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento delle Direttive del Direttore Generale”, con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e sono state approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici, modificato con A.O. n. G02642 del 8 marzo 2024, con A.O. n. G 15849 del 27 novembre 2024 e con A.O. n. G18183 del 30 dicembre 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G00196 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione al Dott. Andrea Siddu;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42 del 05/05/2009, e successive modifiche”;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento Regionale di Contabilità” che, ai sensi dell’art. 56, comma 2, L.R. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art. 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024 n. 23 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2024, n. 1172, concernente:” Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025- 2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1176 avente ad oggetto: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art.20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 23 gennaio 2025 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della L.R. 12 agosto 2020, n. 11;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997: “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta dell’8 aprile 2020 n. U00051:” Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285: “Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 9 novembre 2017, con Repertorio n. 198/CSR, Approvazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 delle “Linee Guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”;

VISTA la L.R. n. 22/2024 e in particolare l’art. 13, commi 77- 82 che dettano la disciplina delle case funerarie e delle case del commiato nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 83, della L.R. n. 22/2024 dispone che la Giunta regionale, con regolamento di cui all’art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, sentita la commissione consiliare competente, definisca le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi dal 77 al 82;

RITENUTO necessario definire modalità e criteri per l'esercizio delle case funerarie e delle case del commiato nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 9 articoli;

VISTA la nota prot. n. 0484057 del 02.05.2025 del Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la quale ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, è stato chiesto il coordinamento formale e sostanziale della presente proposta di regolamento;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo prot. n. 0542769 del 20.05.2025, con la quale è stato trasmesso il coordinamento formale e sostanziale relativamente alla suindicata proposta di regolamento, effettuato ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1;

RITENUTO pertanto di adottare il regolamento regionale concernente: "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 9 articoli;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del.....;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il Regolamento Regionale denominato: "Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato", che si compone di n. 9 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinnanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Proposta di regolamento regionale concernente:

“Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato.”

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell'articolo 13, comma 83, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), disciplina le modalità di realizzazione, l'autorizzazione all'apertura e l'esercizio delle case funerarie e delle sale del commiato.

Copia

Art. 2

(Casa funeraria)

1. La realizzazione, l'autorizzazione all'apertura e la gestione delle case funeraria, previste nell'articolo 13, commi da 79 a 82, della l.r. n. 22/2024, può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli standard normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.

Copia

Art. 3

(Servizi specifici dalle case funerarie)

1. La casa funeraria è una struttura destinata a offrire, su richiesta dei familiari della persona defunta o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

- a) l'osservazione della salma, a cassa aperta, per il periodo previsto dalla vigente normativa;
- b) le visite necroscopiche;
- c) l'esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
- d) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- e) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;
- f) tutte le attività proprie della sala del commiato.

2. I servizi della casa funeraria sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso.

Copia

Art. 4

(Requisiti e caratteristiche igienico-sanitarie delle case funerarie)

1. Le case funerarie non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali e all'interno dei cimiteri.

2. Le case funerarie sono ubicate a una distanza non inferiore a 150 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

3. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio.

4. Le dotazioni strutturali e impiantistiche delle case funerarie, necessarie per l'esercizio delle loro attività, sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", e dal Decreto del Commissario ad Acta 8 aprile 2020, n. U00051 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.2011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie", per la disciplina di servizi per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. I requisiti minimi, strutturali e impiantistici, delle case funerarie sono:

- a) camera di esposizione per la sosta delle salme, anche per il periodo di osservazione, con adeguato spazio per la veglia dei familiari;
- b) locale di preparazione e custodia della salma, per il periodo antecedente la chiusura della cassa;
- c) una cella frigorifera destinata a ogni salma;
- d) sala per le onoranze funebri al feretro;
- e) servizi igienici per i visitatori, accessibili e attrezzati anche per persone con handicap;
- f) servizi igienici per il personale, con spazio per spogliatoi, attrezzati con armadietti individuali a doppio scomparto;
- g) locale o spazio per il deposito di materiale d'uso, attrezzi e strumenti;
- h) locale o spazio per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali;
- i) locale o spazio per il ricevimento dell'utenza, per l'adempimento delle pratiche amministrative propedeutiche alle attività funebri;
- j) impianto di illuminazione secondo norme vigenti, anche di emergenza;

k) superficie dei locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, adeguata allo svolgimento delle attività;

l) locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, con pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessione ad angolo;

m) impianto di condizionamento ambientale idoneo a garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C, con umidità relativa compresa tra il 55% e il 65%;

n) locale destinato al trattamento e preparazione del cadavere, con:

1) lavello in acciaio inox, dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di liquido per lavaggio mani;

2) tavolo, per gli eventuali trattamenti conservativi, in acciaio inox o pietra naturale ben levigata o altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio.

6. Nelle case funerarie sono garantite, durante tutto il periodo di osservazione, l'assistenza e la sorveglianza dei cadaveri, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, per accertare eventuali manifestazioni di vita sulla salma. A tal fine, il cadavere è sempre posizionato in modo tale da non ostacolare eventuali rilievi di manifestazioni di segni vitali.

Art. 5

(Accessibilità alle case funerarie)

1. La casa funeraria è dotata, in termini di accessibilità, di entrata e uscita autonoma, che non interferiscono con il sistema generale dei percorsi interni della struttura.

2. La casa funeraria non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili.

3. I locali delle case funerarie, destinati all'accoglienza e osservazione del cadavere, sono dotati di un accesso diretto dall'esterno per i visitatori, privo di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Copia

Art. 6
(Verifica dei requisiti)

1. Il comune territorialmente competente, tramite l'ufficio preposto, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi della casa funeraria presente nel territorio, avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della Polizia Locale e, per gli aspetti igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente.

Copia

Art. 7

(Sala del commiato)

1. La sala del commiato, prevista nell'articolo 13, commi 77 e 78, della l.r. n. 22/2024, è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto.

2. Nella sala del commiato, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, è esposto il feretro chiuso del defunto, per brevi periodi, a fini cerimoniali.

3. La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente, nelle forme previste dallo stesso.

4. Le sale del commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto, sia per la custodia e l'esposizione dei defunti che per le cerimonie e i riti del commiato.

5. Le sale del commiato sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso.

6. L'autorizzazione all'apertura delle sale del commiato è rilasciata dal comune, ove ha sede la struttura, previa acquisizione del parere favorevole della ASL territorialmente competente, che effettua successivamente anche la vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 8

(Requisiti igienico-sanitari e strutturali delle sale del commiato)

1. Le sale del commiato, per l'esercizio delle attività, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture sanitarie pubbliche e private.

2. La sala del commiato è dotata di requisiti strutturali minimi, quali:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente;
- c) locale preparazione per il personale;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i visitatori;
- f) sala per cerimonie e riti di estremo saluto al defunto;
- g) locale per deposito materiale.

3. Le sale del commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali o nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, all'interno di strutture sociosanitarie o a una distanza inferiore ai 150 metri dalle medesime strutture.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia